

COMUNE DI RICCIONE

Assessorato allo Sport

REGOLAMENTO D'USO

Palestre comunali e scolastiche

- deliberato con atto del CONSIGLIO COMUNALE 17.12.92, n° 305, approvato dal Comitato di Controllo di Bologna in data 20.01.93, prot. n° 1825

PREMESSA

Il Comune intende con questo Regolamento, definire i rapporti con le SOCIETA', ASSOCIAZIONI ed ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA in materia di utilizzo delle palestre pubbliche e attrezzature relative al Comune sia di proprietà che convenzionate, limitatamente alle ore e agli spazi lasciati liberi da impegni e necessità della scuole. Nel presente regolamento d'uso laddove è indicato genericamente Società, deve intendersi : Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva.

Si intendono far parte del presente atto i disposti di:
D.P.R. 416/74, Art. 6 – 12 – 15; D.P.R. 616/77, Art. 38 – 56; Legge 517/77, art. 2 – 7 –12; il Regolamento del Consiglio Provinciale Scolastico deliberato nelle sedute del 06.12.1978 e 10.01.1980 relativo all'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche.

Gli altri spazi attrezzati per lo svago e lo sport, di pertinenza comunale, dovranno essere oggetto di valutazione effettuata caso per caso.

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE PALESTRE

Il comune individua ogni anno le palestre che sono usufruibili in orario extra-scolastico e tra esse, quelle destinate prioritariamente a sport specifici.

Gli orari di utilizzo sono determinati nel rispetto delle leggi citate in premessa.

Nel mese di settembre si richiederà alle autorità scolastiche l'orario di utilizzo delle palestre da parte della scuola.

ART. 2 – DISTINZIONE IN FASCE

La concessione in uso in orario extra-scolastico concerne un ciclo annuale di corsi o di allenamenti e si riferisce a turni (comprensivi dei tempi di spogliatoio), distribuiti nel modo seguente:

- FASCIA “A” : comprende le prime ore di disponibilità delle palestre che vengono prevalentemente assegnate ai centri di formazione fisica e pre-sportiva, verso gli handicappati, agonistica al massimo livello secondo le norme CONI, ragazzi e ragazze sotto i 14 anni;
- FASCIA “B” : comprende le restanti ore che sono assegnate alle altre attività sportive. Nelle singole palestre le fasce individuate sono subordinate alla effettiva disponibilità orario extra-scolastica.

ART. 3 – PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Ferma restando la salvaguardia dello sport agonistico federale al massimo livello, hanno la precedenza nell'assegnazione delle palestre :

- 1) – corsi di avviamento allo sport per ragazzi e ragazze al di sotto dei 14 anni;
- 2) – le Società e gruppi sportivi che fanno attività (documentata) verso gli handicappati e riabilitativa per ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni;
- 3) – corsi per la terza età;
- 4) – attività per adulti.

ART. 4 – RICHIESTA D'USO PER L'ANNO SCOLASTICO E/O SPORTIVO

Le società sportive, enti di promozione sportiva, organizzazioni con sede legale e operanti nell'ambito del Comune di Riccione e che intendono usufruire delle palestre per attività formative, corsi o attività agonistiche debbono farne richiesta all'assessorato allo Sport del Comune entro il 31 AGOSTO DI OGNI ANNO, specificando su apposito modulo:

- nominativo e recapito del responsabile della società;
- tipo di attività che si intende svolgere;
- giorni ed orari per i quali si richiede la concessione;
- numero di atleti che partecipano alle attività, distinti per squadre, sesso e per età;
- indicazione della tariffa mensile suddivisa per tipo di corso applicata dalla Società ai propri soci per la frequenza della palestra;
- nominativi di almeno 2 preparatori/dirigenti di cui uno sempre presente nelle giornate ed orari che vengono richiesti;
- nominativo del responsabile delle chiavi dell'impianto;

- indicazione della assicurazione presso la quale sono o saranno assicurati i propri iscritti ed allenatori.

ART. 5 – ATTIVITA' ESTIVE E PARTITE

Qualora le società abbiano necessità di utilizzare le palestre nel periodo extra-scolastico, al sabato o alla domenica, devono farne richiesta preventiva e motivata all'Assessore allo Sport il quale, qualora ne concorrano le condizioni, rilascia apposita autorizzazione, specificando nella stessa gli obblighi da rispettare.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE

Le richieste di concessione accolte dall'Assessorato allo Sport vengono sottoposte all'esame della Consulta Sportiva Cittadina che opererà le scelte che si renderanno necessarie nel caso in cui la domanda superi la quantità dei turni disponibili.

L'assegnazione dei turni in palestra dovrà tenere conto:

- 1) – della continuità dell'attività sportiva delle diverse società, mantenendo se o ove possibile, il criterio di non scorporare in palestre diverse, una stessa società;
- 2) – del numero delle squadre affiliate e degli sport praticati;
- 3) – della distinzione fra attività promozionali, agonistiche e di mantenimento;
- 4) – del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili delle società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, sia in ordine alla disciplina e al corretto uso delle attrezzature che all'effettivo utilizzo dei turni assegnati;
- 5) – delle possibilità, per le società richiedenti, di utilizzare strutture private per l'esercizio delle proprie attività;
- 6) – dell'accertamento che la società richiedente escluda tornaconto privato, commerciale e pubblicitario;
- 7) – dell'avvenuto pagamento delle tariffe d'uso e della eventuale pulizia delle palestre dell'anno scolastico e/o sportivo precedente e della riconsegna delle chiavi di accesso;
- 8) – dell'affiliazione (da documentare) al CONI (Federazione Sportiva) o ad un Ente Nazionale di Promozione Sportiva;
- 9) – dell'assicurazione contratta per i propri iscritti ed allenatori contro danni derivati dall'uso delle palestre ed attrezzature;
- 10) – delle tariffe applicate ai propri utenti per la frequenza della palestra.

NELLA CONSIDERAZIONE DI UN USO SOCIALE DELLA PROPRIETA' PUBBLICA L'USO DELLE PALESTRE, SALVO CASI ECCEZIONALI, NON PUO' ESSERE CONCESSO A PRIVATI CITTADINI.

Le società o altri organismi associati, non affiliati né agli Enti di Promozione Sportiva né al CONI (Federazioni Sportive) devono produrre il proprio Statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività a fini di lucro e che eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive.

Si intende che all'istruzione ed allenamento dei partecipanti ai corsi deve provvedervi con allenatori od istruttori qualificati.

ART. 7 – GARANZIE DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Le società sportive, Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva debbono garantire la rigorosa osservanza delle seguenti norme e prescrizioni:

- 1) – impegno di restituire la propria funzionalità ai locali e agli impianti al termine dell'utilizzazione giornaliera e a mantenere l'ordine all'interno dei locali concessi in uso, provvedendo sempre a rimettere a posto gli attrezzi utilizzati ed a effettuare una perfetta pulizia ed igienicità dei locali;
- 2) – rispetto degli orari concordati, ivi compresa l'uscita dallo stabile che deve avvenire entro l'orario assegnato;
- 3) – chi causa un danno deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario provvedendo alla rifusione o alla immediata riparazione;
- 4) – non svolgere pubblicità all'interno della palestra se non dopo specifica autorizzazione;
- 5) – nell'utilizzo dell'impianto e degli attrezzi sportivi si userà la massima diligenza e si manterrà sempre un comportamento educato nei riguardi sia degli altri atleti che degli addetti all'impianto stesso;
- 6) – non fumare nei locali;
- 7) – per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento, controllare l'uso delle scarpe ginniche che devono avere il fondo di gomma bianca espressamente descritta per ogni disciplina sportiva;
- 8) – non giocare a calcio o calcetto e, in ogni caso, non svolgere attività calcistiche in genere e tutte quelle attività che comportano lancio di corpi pesanti;
- 9) – non fare accedere le persone non autorizzate o il pubblico nella palestra in cui non ve ne sia la possibilità secondo le leggi vigenti;
- 10) – presenza fissa di un tecnico durante le ore di utilizzo; tecnico che, al pari di tutti i dirigenti di società, deve intervenire immediatamente nel caso di un non corretto utilizzo dell'impianto;
- 11) – assicurazione dei partecipanti ai corsi a mezzo tesseramento ad una Federazione o Ente di Promozione Sportiva o altro tipo di assicurazione;
- 12) – non fare duplicati delle chiavi della palestra;
- 13) – entro un mese dall'assegnazione, consegnare all'Assessorato allo Sport l'elenco e la qualità dei corsi in essere, gli orari utilizzati per singolo corso ed il relativo numero dei frequentanti;
- 14) – favorire in ogni modo il compito di chi è addetto alla vigilanza;
- 15) – al termine dell'orario di utilizzo giornaliero assegnato, accertarsi **SEMPRE** che siano spente le luci dell'impianto di illuminazione, che sia spento il riscaldamento e che siano chiuse a chiave tutte le porte della palestra ed il cancello di ingresso;
- 16) – non parcheggiare auto e moto nelle aree cortilizie di pertinenza scolastica;
- 17) – comunicare prontamente l'inizio e la cessazione di attività su appositi moduli predisposti dall'Assessorato allo Sport;
- 18) – nella palestra (campo gioco) è **TASSATIVAMENTE** vietato mangiare, bere (salvo per gli atleti ristorarsi nel corso della partita o allenamento) e non si possono gettare carte, rifiuti, ecc. per terra;
- 19) – la palestra deve essere utilizzata per usi esclusivamente sportivi (allenamenti, partite, corsi); di conseguenza, in particolare, è vietata l'organizzazione di feste, rinfreschi, ecc.. Un eventuale diverso utilizzo dell'impianto sportivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assessorato allo Sport.

LE SOCIETA' SPORTIVE DEVONO RISPETTARE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Per eventuali danni arrecati alle attrezzature e infrastrutture messe a disposizione, qualora non sia possibile risalire a chi ha causato i danni, i sodalizi che utilizzano le strutture sportive, saranno tenuti in solido al risarcimento dei danni arrecati. La stima dei danni sarà effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico che comunicherà alle società interessate l'ammontare dell'importo dovuto, in caso di rifiuto di pagamento, ci si avvarrà senza indugio della cauzione di cui art. 14.

Il Comune e le autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi dallo svolgimento dell'attività o commessi dal pubblico eventualmente presente che sono a completo carico dei sodalizi interessati e dei loro istruttori, allenatori, dirigenti.

La Società deve assicurare tutte le persone autorizzate ad accedere in palestra.

Il Comune, la Scuola ed il personale pubblico eventualmente addetto non risponde di eventuali furti, ammanchi o danneggiamenti vari che dovessero essere lamentati dagli utenti o dalle Società, Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

ART. 9 – GARANZIE DI CONTINUITA'

La concessione delle palestre comunali e scolastiche comporta la garanzia, da parte dei richiedenti, della presenza di un numero minimo di dieci atleti per ogni corso; in caso contrario la concessione sarà revocata.

Negli orari assegnati ad una società la palestra, deve essere utilizzata esclusivamente e solamente dalla stessa senza possibilità alcuna di cederli ad altre, così come non potrà invitare altre società, senza preventiva autorizzazione, pena la revoca d'uso della palestra.

In occasione di manifestazioni o iniziative sportive in genere, salvo quanto già previsto al riguardo nelle modalità di applicazione del tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, qualora una Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva non utilizzi la palestra pur avendola già impegnata, dovrà pagare il corrispettivo stabilito, a meno che la medesima non abbia provveduto a darne motivata comunicazione all'Ufficio Sport con almeno 48 ore di anticipo

ART. 10 – TARIFFE

Le tariffe orarie per l'uso delle palestre, sono quelle di cui alla deliberazione consiliare n° 578 del 26.10.88 (esecutiva) ed annualmente, possibilmente entro il mese di Luglio, saranno aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Consulta Sportiva Cittadina.

Le società, Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva devono corrispondere al Comune di Riccione, alle scadenze stabilite. Le tariffe per l'uso dell'impianto sportivo, conformemente a quanto stabilito nell'apposito tariffario.

Il non avvenuto saldo comporterà la non inclusione negli orari dell'anno successivo, senza pregiudizio di azioni penali e civili che l'Amministrazione intenderà promuovere.

ART. 11 – PULIZIA

L'onere relativo al servizio di pulizia dei locali, compreso l'acquisto del materiale necessario sarà a carico e cura dei sodalizi sportivi in misura proporzionale alle ore in cui i medesimi usufruiscono delle palestre.

Nelle palestre in cui non sia disposto altrimenti, la società dovrà presentare, al momento del ritiro della concessione, la dichiarazione di disponibilità di una persona da adibire alla pulizia dei locali.

Qualora, su richiesta delle autorità scolastiche o del personale addetto alla vigilanza, si accerti la non avvenuta esecuzione dei lavori di pulizia, il Dirigente provvederà alla revoca della concessione della palestra ai sodalizi interessati.

ART. 12 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento dell'utilizzo degli impianti sportivi predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare lo stato dell'impianto ed il rispetto del regolamento d'uso.

Analoghi sopralluoghi possono essere effettuati, in collaborazione con l'Ufficio Sport, dalla COMMISSIONE PERMANENTE SUDDIVISIONE SPAZI, istituita nell'ambito della Consulta Sportiva Cittadina, che immediatamente al termine dei sopralluoghi provvederà a redigere apposito verbale, copia del quale sarà consegnata alla Società o Ente di Promozione Sportiva interessato per le eventuali successive osservazioni.

E' compito del responsabile del servizio redigere annualmente relazione sull'utilizzo degli impianti da parte delle società assegnatarie, verificando lo stato delle attrezzature redigendo apposito verbale da sottoporre annualmente al parere della Giunta Comunale

ART. 13 – REVOCA O MODIFICA MOTIVATA

La concessione d'uso è temporanea ed è riferita all'anno sportivo in corso e può essere revocata dal Dirigente con dichiarazione motivata, IN QUALUNQUE MOMENTO, senza che la Società concessionaria possa avanzare richiesta di danni o altro.

In particolare l'istituto della revoca si applica nei casi verificati di falsa dichiarazione dei requisiti ad essere inseriti nella fascia privilegiata "A", così come nei casi previsti all'art. 7, punti 1 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 19.

L'assessore allo Sport ha la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o modificare orari e turni nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni e per ragioni di carattere eccezionale o anche a seguito di richiesta delle autorità scolastiche, con preavviso non inferiore alle 48 ore, senza che la società possa avanzare richiesta di danno o altro.

L'accertata inosservanza delle norme e la non ottemperanza agli impegni contenuti nel presente regolamento comporterà l'immediato allontanamento dall'impianto e la revoca dell'autorizzazione senza che le Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva possano avanzare richiesta di danno o altro.

ART. 14 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi ed eventuali risarcimenti a loro carico, le Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva devono costituire un deposito cauzionale di £. 5.000.000 in contanti o mediante costituzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Il deposito sarà restituito allo scadere dell'uso, dopo la riconsegna dell'impianto in buone condizioni d'uso e dopo che le Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva abbiano adempiuto ad ogni loro obbligo e sia stata definita e liquidata ogni controversia.

Il Comune in caso di insolvenze o inadempienze delle Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva, potrà rivalersi su detto deposito fino al totale incameramento senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 15 – CUSTODIA

Il Comune di Riccione adotterà con apposito atto della Giunta Comunale decisioni riguardanti la custodia delle palestre in orari extra-scolastici

ART. 16 – ACCETTAZIONE PRELIMINARE

Ogni Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva, prima dell'inizio dell'uso della palestra, deve provvedere alla firma della dichiarazione di presa visione e di accettazione delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente regolamento